



COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

**VERIFICA PERIODICA
SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**
RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE AL 31/12/2022

1	PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	3
1.1	DEFINIZIONI	3
1.2	L'ISTITUZIONE E LE FORME DI GESTIONE	4
1.3	LE MODALITÀ DI GESTIONE	5
1.4	IL CONTRATTO DI SERVIZIO	6
1.5	GLI SCHEMI-TIPO	7
1.6	GLI ADEMPIMENTI PREVISTI.....	7
2	LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL.....	8
3	RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	9
4	SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA	11
4.1	CIMITERI.....	11
	A) <i>Natura e descrizione del servizio pubblico locale</i>	11
	B) <i>Contratto di servizio</i>	11
	C) <i>Sistema di monitoraggio - controllo</i>	12
	D) <i>Identificazione soggetto affidatario</i>	12
	E) <i>Andamento economico</i>	13
	F) <i>Qualità del servizio</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
	G) <i>obblighi contrattuali</i>	13
	H) <i>Vincoli</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
	I) <i>Considerazioni finali</i>	14
5	ANALISI ASSETTO SOCIETÀ PARTECIPATE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc.;
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica:** sono definiti all'art. 2 come *"i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della

“redditività”, anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete *“i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”*. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione

prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

[Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale](#) (art. 14, c. 3);

[Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.](#)

1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme

associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito online degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte

gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Povegliano Veronese distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	MODALITÀ DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Centro sociale/ricreativo	Co-progettazione con ETS	NO	NO	NO
2	Cimiteri e servizi funebri	Appalto	SI	NO	SI
3	Distribuzione gas	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
4	Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
5	Igiene urbana	Affidamento in house a Consorzio di Bacino VR2	SI	SI	SI dal Consorzio
6	Illuminazione pubblica	Convenzione CONSIP	SI	NO	NO
7	Illuminazione votiva	Concessione	NO	NO	NO
8	Impianti sportivi (Palestre, campi da tennis)	Convenzione con ASD/SSD	NO	NO	NO
9	Refezione scolastica	Concessione	NO	NO	NO

10	Trasporto pubblico locale	Gestito da ATV Verona	SI	NO	SI dalla Società competente
----	---------------------------	-----------------------	----	----	-----------------------------------

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, per l'anno 2023 sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Povegliano Veronese i seguenti servizi, con data di riferimento della ricognizione il 31.12.2022:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
1	Cimiteri e servizi funebri	Appalto	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI	01/06/2022 - 31/05/2026	Servizi alla popolazione

4.1 CIMITERI

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il servizio fornisce le prestazioni necessarie all'esecuzione dei servizi di gestione delle operazioni cimiteriali, intese come tutte quelle operazioni necessarie alla movimentazione dei defunti all'interno del cimitero (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione).

Ad esse si aggiungono alcune attività correlate che consentono il corretto svolgimento delle operazioni cimiteriali (ricognizione sepoltura, interventi di ripristino per l'usabilità del manufatto), comprese tutte le attività volte al corretto funzionamento del cimitero Comunale.

È gestito mediante appalto a società esterna specializzata.

B) Contratto di servizio

OGGETTO: Il servizio fornisce le prestazioni necessarie all'esecuzione dei servizi di gestione cimiteriali, comprese tutte le attività volte al corretto funzionamento del cimitero Comunale di via Vò.

Sulla base delle esigenze di questo Ente il servizio di gestione cimiteriale si compone dei seguenti sottoservizi operativi:

A – Operazioni cimiteriali;

B – Manutenzione dei campi di inumazione;

C – Pulizia e manutenzione ordinaria per il decoro cimiteriale;

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO: L'appalto per i servizi di gestione cimiteriale ha una durata di quattro anni, dal 01.06.2022 al 31.05.2026;

VALORE COMPLESSIVO SU BASE ANNUA DEL SERVIZIO AFFIDATO: 20.290,00 euro;

CRITERI TARIFFARI: Si utilizzano i criteri di seguito riportati, così come approvati dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 63/2007 e n. 101/2021

	NATURA DEL SERVIZIO	TARIFFE/DIRITTI
		Euro
1	Inumazioni in sepolture per ogni salma, resti di salma siano esse definitive o temporanee	700

2	Tumulazioni: -in loculi e/o loculi ossario: <u>per ogni salma, resti di salma o urna cineraria</u> compreso il diritto di apertura del loculo o loculo ossario. -in tombe e/o cappelle di famiglia: <u>per ogni salma, resti di salma o urna cineraria</u> , compreso il diritto di apertura della tomba. <u>(1) Qualora l'intervento sia effettuato su un'unica tomba di famiglia ed il numero delle salme movimentate sia superiore a 4 (quattro) il costo è complessivamente stabilito in euro 1.600,00</u>	400 400 ⁽¹⁾
3	Esumazioni o riesumazioni ordinarie o straordinarie dalle fosse dei campi comuni (esclusa la cassetta per il contenimento dei resti ossei)	250
4	Estumulazioni: -da loculi e/o loculi ossario: <u>per ogni salma, resti di salma o urna cineraria</u> compreso il diritto di apertura del loculo o loculo ossario. -in tombe e/o cappelle di famiglia: <u>per ogni salma, resti di salma o urna cineraria</u> , compreso il diritto di apertura della tomba. <u>(2) Qualora l'intervento sia effettuato su un'unica tomba di famiglia ed il numero delle salme movimentate sia superiore a 4 (quattro) il costo è complessivamente stabilito in euro 800,00.</u>	200 200 ⁽²⁾
5	Deposito feretri in locale, loculo o tomba, per ogni feretro e per ogni giorno	10
6	Sosta feretri in deposito per riordino e risanamento tombe di famiglia (massimo mesi 1) per ogni salma <u>(3) con un massimo di 500,00 per intervento su ogni singola tomba indipendentemente dal numero delle salme movimentate</u>	50 ⁽³⁾
7	Servizio di cremazione (il costo del servizio sarà posto direttamente a carico del privato, dal gestore del crematorio, - L. n. 26 del 28.02.2001)	definito dalla normativa

C) Sistema di monitoraggio - controllo

struttura preposta al monitoraggio

Comune di Povegliano Veronese – Ufficio Servizi Cimiteriali, con supporto della piattaforma digitale “Kideia” messa a disposizione dalla ditta “Sanitaria Servizi Ambientali S.R.L” da dove risulta possibile inoltrare le pratiche e monitorare lo stato di avanzamento delle stesse.

D) Identificazione soggetto affidatario

SANITARIA SERVIZI AMIBIENTALI, sede legale in via della ferrovia n.17, 25085 Gavardo (BS), P.IVA e C.F. 03186680983.

E) Andamento economico

	<i>costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio:</i>	<i>ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio:</i>	<i>differenza</i>	<i>costo pro capite (per utente e/o cittadino)</i>
2020	€ 18.670,48	€15.650,00	€ - 3.020,48	€ 2,58
2021	€ 18.959,15	€14.250,00	€ - 4.709,15	€2,60
2022	€ 24.793,41	€26.260,00	€ + 1466,59	€3,37

F) obblighi contrattuali

I principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio sono:

- Le operazioni cimiteriali:

- inumazione del feretro in terra;
- inumazione di ceneri in terra;
- tumulazione di feretro in loculo/tomba;
- tumulazione di cassetta resti/urna cineraria in loculo/tomba;
- collocazione di resti ossei /ceneri in ossario comune/cinerario comune;
- esumazione ordinaria;
- esumazione straordinaria;
- estumulazione ordinaria;
- estumulazione straordinaria;
- traslazione;

- Le attività correlate alle operazioni cimiteriali:

- ricognizione/ispezione della sepoltura;
- interventi di ripristino per l'usabilità del manufatto.

La Ditta Appaltatrice deve, inoltre, eseguire le attività di seguito riportate:

- A. Recinzione dell'area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall'esterno verso l'interno. La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori;
- B. Smontaggio dell'eventuale monumento esistente. Nel caso di loculo collocato in posizione non agevole (per esempio, oltre la seconda fila), o interrato, la ricognizione deve avvenire utilizzando attrezzature e dispositivi idonei, in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, secondo quanto previsto dalla norma;
- C. Rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura;
- D. Demolizione della sigillatura del loculo fino a praticare un'apertura tale da poter verificare l'esatta capienza e la situazione interna del loculo;
- E. Sigillatura ermetica del foro praticato;
- F. Apposizione e fissaggio della lapide e riposizionamento dell'eventuale monumento presente;
- G. Pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e conferimento dell'eventuale materiale di risulta.

Al termine delle ricognizioni la Ditta Appaltatrice dovrà redigere la Scheda di Intervento annotando le evidenze emerse.

G) Vincoli

La gestione del cimitero comunale da parte dei preposti uffici comunali e della ditta affidataria del servizio, è sottoposta ai seguenti vincoli normativi:

- *Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934 e s.m.i.;*
- *D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;*
- *Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;*
- *Legge n. 130/2001;*
- *Legge Regionale n. 18 del 04 marzo 2010;*
- *Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 20.12.2021;*

H) Considerazioni finali

Come emerso dalla presente relazione, il servizio di gestione del cimitero risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Il monitoraggio delle attività risulta regolare grazie agli strumenti già citati in precedenza e permette il costante controllo della qualità del servizio offerto. Non emergono criticità da segnalare per quanto riguarda la gestione del servizio al 31.12.2022.

Come meglio evidenziato dal quadro dell'andamento economico (*punto e*), la gestione del servizio non grava sugli equilibri di bilancio dell'ente.

5 ANALISI ASSETTO SOCIETÀ PARTECIPATE

Per il presente punto, si rinvia alle relazioni fornite dalle società partecipate.